



RELAZIONE DI GESTIONE

BILANCIO CONSOLIDATO 2020

PREMESSA

Il Comune di Sanremo, con deliberazione G.C. n. 271 del 25.9.2013, ha aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”*.

Il D.lgs. n. 118/2011 ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per gli enti che partecipano alla sperimentazione al fine di rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività complessiva svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e altri organismi controllati rientranti nell'area di consolidamento.

Con D.P.C.M. 28.12.2011 *“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”* e relativi allegati (Allegato n. 4/4) è stato disciplinato, al Tit. V, il bilancio consolidato.

A decorrere dall'esercizio 2016, il suddetto obbligo vige, comunque, in capo a tutti gli enti locali con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dall'art. 233 bis del T.U.EE.LL., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Sulla base della succitata normativa, gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione approvano, contestualmente al proprio rendiconto di gestione, il rendiconto consolidato comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali (art. 227, c. 2 ter, D.Lgs. 267/2000), mentre il bilancio consolidato complessivo deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Questo Ente non ha organismi strumentali.

La normativa succitata prevede che gli Enti in sperimentazione redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il “gruppo amministrazione pubblica”. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo elaborato dall'ente capogruppo esclusivamente sulla base dei bilanci consuntivi forniti dalle società componenti il gruppo e relative note integrative che mette in evidenza, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato 2015 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 22.12.2016. Il bilancio consolidato 2016 con deliberazione C.C. n. 61 del 19.10.2017. Il bilancio consolidato 2017 con deliberazione C.C. n. 78 del 13.11.2018. Il bilancio consolidato 2018 con deliberazione C.C. n. 82 del 12.11.2019. Il bilancio consolidato 2019 con deliberazione C.C. n. 86 del 28.12.2020.

Il presente bilancio riguarda il consolidamento dei dati del Rendiconto della Gestione 2020 del Comune di Sanremo con i bilanci d'esercizio 2020 degli altri soggetti appartenenti al "Gruppo Comune di Sanremo".

Il bilancio consolidato del Comune di Sanremo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa predisposti secondo le disposizioni del "principio contabile sperimentale applicato al bilancio consolidato" (all. n. 4 al D.P.C.M. 28.12.2011).

Il documento è corredato dai seguenti elenchi:

- 1) elenco degli **Enti e Organismi partecipati dell'Ente** (Allegato A)
- 2) elenco degli Enti e delle Società che, sulla base delle disposizioni citate e della verifica effettuata dagli uffici, fanno parte del **Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sanremo** (allegato B)
- 3) elenco degli Enti e delle Società che, sulla base delle verifiche effettuate in ordine alla rilevanza, rientrano nel **Perimetro di consolidamento** (allegato C)

individuati con deliberazione G.C. n. 171 del 14.7.2021.

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato definisce le fasi di processo al punto 3.2 che possono essere così schematizzate:

- a) definizione delle modalità operative e comunicazione alle società;

- b) raccolta delle informazioni;
- c) aggregazione dei bilanci inclusi nell'area di consolidamento secondo lo schema D.P.C.M. 28.12.2011;
- d) eliminazione dei rapporti infragruppo;
- e) effettuazione delle scritture di consolidamento;
- f) redazione del documento di bilancio secondo gli schemi di bilancio sperimentali, aggiornati secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del DPCM 28/12/2011 (allegato n. 11 al DPCM).

IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

Il termine “**gruppo amministrazione pubblica**” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal titolo IV del D.P.C.M. 28.12.2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed ad una nozione di partecipazione.

Il principio contabile di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 sopra citato, come modificato dal D.M. 11.8.2017, stabilisce, infatti, che costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non

sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono **il gruppo amministrazione pubblica**, in applicazione dei principi sopra indicati, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (**perimetro di consolidamento**).

La normativa prevede che possano non essere inserite nel perimetro di consolidamento alcuni enti e società del gruppo nei casi di:

Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri una incidenza inferiore al 3% del corrispondente parametro di bilancio del Comune: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. A decorrere dall'esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, dal 2018 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri di bilancio sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare rilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Sulla base del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato sopra richiamato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) e dei criteri sopra evidenziati, si è provveduto ad approvare, con deliberazione G.C. n. 171 del 14.7.2021, l'elenco

degli Enti e Organismi partecipati dell'Ente (Allegato A), l'elenco degli Enti e delle Società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sanremo (allegato B), l'elenco degli Enti e delle Società rientranti nel perimetro di consolidamento (allegato C).

Allegato A – Elenco Enti e Organismi partecipati

| Organismi partecipati | Partecipazione diretta del Comune (%) |
|--------------------------------|--|
| Fondazione Orchestra Sinfonica | 100,00 |
| Fondazione Borea Massa * | 0,00 |

* il Comune non è proprietario, nomina comunque l'intero C.d.A.

| Società partecipate direttamente | Partecipazione diretta del Comune (%) |
|---|--|
| AMAIE S.p.A. | 100,000 |
| AREA 24 S.p.A. in liquidazione | 43,000 |
| Casinò S.p.A. | 100,000 |
| Riviera Trasporti S.p.A. | 15,442 |
| Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione | 89,000 |
| Società per Promozione Sviluppo Economico dell'Imperiese S.r.l. in liquidazione | 10,000 |
| Società di Promozione per l'Università S.p.A. | 19,400 |

| Società partecipate indirettamente (in parentesi: società per il tramite della quale si detiene la partecipazione) | Partecipaz. del Comune sulla società controllante (%) | Partecipaz. della società controllante sulla società controllata (%) | Partecipaz. indiretta del Comune (%) |
|---|--|--|--|
| AMAIE Energia e Servizi S.r.l. (AMAIE S.p.A.) | 100,00 | 66,13 | 66,13 |
| RIVIERACQUA S.c.p.A. (AMAIE S.p.A.) | 100,00 | 40,50 | 40,50 |
| Park 24 S.r.l. in liquidazione (Area 24 S.p.A. in liquidazione) | 43,00 | 100,00 | 43,00 |
| Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (Riviera Trasporti S.p.A.) | 15,44 | 100,00 | 15,44 |

Allegato B: Enti e Società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sanremo

| Enti e Società | % partecipazione | Gruppo A.P. | definizione | Articolo del Principio contabile n. 4/4, modificato con D.M. 11.8.2017 |
|---|---------------------|----------------|-------------------------|--|
| INCLUSI NEL GRUPPO "COMUNE DI SANREMO" | | | | |
| Casino S.p.A. | 100,00 | SI | soc. controllata | 2, 3.1, lett a) |
| Amaie S.p.A. | 100,00 | SI | soc. controllata | 2, 3.1, lett a) |
| Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione | 89,00 | SI | soc. controllata | 2, 3.1, lett a) |
| Fondazione Orchestra Sinfonica | | SI | ente strum. controllato | 2, 2.1, lett a), b) e c) |
| Fondazione Borea Massa | | SI | ente strum. controllato | 2, 2.1, lett b) |

| | | | | |
|--------------------------------|--|----|---|-----------------|
| Amaie Energia e Servizi S.r.l. | | SI | soc. controllata indirettamente per il tramite di Amaie S.p.A. | 2, 3.1, lett a) |
| | | | | |
| Rivieracqua S.c.p.A. | | SI | soc. partecipata indirettamente per il tramite di Amaie S.p.A., nonché affidataria in house di servizi pubblici locali | 2, 3.2 |
| | | | | |

Allegato C: Enti e Società rientranti nel Perimetro di consolidamento

Enti e Società rientranti nel Perimetro di consolidamento

| SOCIETA' | % partecipazione | PERIMETRO CONSOLIDAMENTO |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Casino S.p.A. | 100,00 | SI |
| Amaie S.p.A. | 100,00 | SI |
| Amaie Energia e Servizi S.r.l. | posseduta al 66,13% da Amaie S.p.A. | SI |

Verifica Enti e Società rientranti nel perimetro di consolidamento

| Verifica enti e società rientranti nel perimetro di consolidamento | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Enti e Società | Gruppo Ammin. Pubblica | Bilancio Consolidato | | | | | | | | | |
| Casino S.p.A. | SI | SI | parametri di bilancio superiori al 3% del corrispondente parametro del Comune | | | | | | | | |
| Amaie S.p.A. | SI | SI | parametri di bilancio superiori al 3% del corrispondente parametro del Comune | | | | | | | | |
| Sanremo Promotion S.r.l. in liq. | SI | NO | irrilevante (anche considerata la sommatoria) | | | | | | | | |
| Fondazione Orchestra Sinfonica | SI | NO | irrilevante (anche considerata la sommatoria) | | | | | | | | |
| Fondazione Borea Massa | SI | NO | irrilevante (anche considerata la sommatoria) | | | | | | | | |
| Amaie Energia e Servizi S.r.l. | SI | SI | parametri di bilancio superiori al 3% del corrispondente parametro del Comune si consolida direttamente il bilancio consolidato di Amaie S.p.A. | | | | | | | | |
| Rivieracqua S.c.p.A. | SI | NO | società che ha presentato al tribunale una proposta di concordato in continuità per la quale è in corso la procedura di omologazione | | | | | | | | |
| VERIFICA RILEVANZA | | | | | | | | | | | |
| Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri una incidenza inferiore al 3% del corrispondente parametro di bilancio del Comune. | | | | | | | | | | | |
| Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, dal 2018 la <u>sommatoria</u> delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. | | | | | | | | | | | |
| In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. | | | | | | | | | | | |
| | Comune di Sanremo 2020 | 3% Comune di Sanremo 2020 | <i>Casino S.p.A.</i> | <i>Amaie S.p.A.</i> | <i>Amaie E e S Srl</i> | <i>partecipaz. 66,13% di Amaie E e S S.r.l.</i> | <i>Rivieracqua S.c.p.a.</i> | <i>partecipaz. 40,50% di Rivieracqua S.c.p.A.</i> | <i>Sanremo Promotion Srl in liq</i> | <i>Fondazione Orchestra Sinfonica</i> | <i>Fondazione Borea Massa</i> |
| totale attivo | 483.609.632,90 | 14.508.288,99 | 23.322.254,00 | 75.438.380,00 | 24.179.971,00 | 15.990.214,82 | 20.716.127,00 | 8.390.031,44 | 5.063,00 | 2.689.904,00 | 2.286.625,00 |
| patrimonio netto | 386.865.238,53 | 11.605.957,16 | 7.362.399,00 | 37.133.243,00 | 4.923.582,00 | 3.255.964,78 | -12.473.204,00 | -5.051.647,62 | -10.290,00 | -1.705.231,00 | 666.196,00 |
| totale dei ricavi caratteristici | 95.439.268,16 | 2.863.178,04 | 27.422.200,00 | 25.610.601,00 | 25.140.193,00 | 16.625.209,63 | 16.648.857,00 | 6.742.787,09 | 0,00 | 3.021.537,00 | 1.946.620,00 |
| Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare rilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. | | | | | | | | | | | |
| A decorrere dal 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. | | | | | | | | | | | |

Dal 2016 Amaie S.p.A. redige il bilancio consolidato con la partecipata Amaie Energia e Servizi S.r.l. a seguito dell'incremento dimensionale della controllata, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 139/2015 in attuazione della direttiva europea 2013/34/UE con disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, con riferimento ai parametri complessivi legati alla dimensione dell'attivo patrimoniale, del totale ricavi delle vendite e delle prestazioni e del numero dei dipendenti. Anche per il 2020, pertanto, la procedura di consolidamento è stata eseguita sul bilancio consolidato Amaie S.p.A. / Amaie Energia e Servizi S.r.l..

La metodologia di consolidamento, dopo aver effettuato le elisioni delle operazioni infragruppo, è stata la seguente:

| Denominazione / Ragione Sociale | Tipo Consolidamento |
|---------------------------------|---------------------|
| CASINO S.P.A. | Integrale |
| AMAIE S.P.A. | Integrale |


Il consolidamento proporzionale consiste nel considerare le poste iscritte nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale per la sola quota di proprietà della Capogruppo. Anche tutte le operazioni infragruppo vengono considerate proporzionalmente in base alla percentuale di partecipazione dell'Ente, tranne i dividendi erogati.

Sono stati esclusi dal consolidamento in quanto irrilevanti o a fronte di controllo indiretto:

| Denominazione / Ragione Sociale | Partecipazione < 1% | Incidenza Attivo Patrimoniale | Incidenza Patrimonio Netto | Incidenza Ricavi Caratteristici | Note |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| SANREMO PROMOTION S.R.L. | NO | Irrilevante | Irrilevante | Irrilevante | |
| FONDAZIONE ORCHESTA SINFONICA | NO | Irrilevante | Irrilevante | Irrilevante | |
| FONDAZIONE BOREA MASSA | NO | Irrilevante | Irrilevante | Irrilevante | |
| AMAIE ENERGIA E SRVIZI S.R.L | NO | -- | -- | -- | Viene Consolidata da Amaie S.p.A. |
| RIVIERACQUA S.C.P.A | NO | -- | -- | -- | Proposta di concordato in continuità in corso |

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO:



DISEGNO STRATEGICO COMPLESSIVO DEL GRUPPO “COMUNE DI SANREMO”, ANDAMENTO GESTIONALE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE INSERITE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E RELATIVI RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE CON IL COMUNE DI SANREMO.

Come sopra evidenziato, il **Gruppo “Comune di Sanremo”- Perimetro di consolidamento** è composto dalle tre principali società facenti capo al Comune nei **settori strategici inerenti servizi pubblici locali**, quali gestione servizio idrico, manutenzione illuminazione pubblica, servizio di igiene urbana, e nel comparto dell'esercizio del gioco d'azzardo in forza della concessione ministeriale di cui il Comune è titolare.

Come già evidenziato nella Relazione redatta in occasione della valutazione delle diverse ipotesi di integrazione tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., il Comune di Sanremo, per quanto ente di medie dimensioni, presenta una notevole complessità e diversificazione delle proprie società partecipate (market oriented o in house providing o entrambe), alcune delle quali in forte sviluppo e con entità di patrimonio e volume di affari notevole, legate al Comune da convenzioni e contratti di servizio importanti in termini finanziari.

Peraltro, alcune di queste attraversano un momento di forte sviluppo dell'attività e di sostanziale revisione delle prospettive di redditività futura.

In un contesto così complesso le funzioni di indirizzo e controllo che può esercitare l'ente locale sulle proprie società partecipate, secondo le disposizioni di legge, che sono di seguito brevemente richiamate:

a) in capo al Consiglio Comunale:

- organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di servizi pubblici, partecipazioni a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42, comma 2, lett. e, del Tueell);
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (art. 42, comma 2, lett. g, del Tueell);

- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni o che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari (art. 42, comma 2, lett. l, del Tueell);
- definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 42, comma 2, lett. m, del Tueell); sulla base di tali indirizzi, va effettuata da parte del Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 50, comma 8, del Tueell);

b) in capo al Sindaco:

- nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende sulla base degli indirizzi del consiglio comunale (art. 50, comma 8, del Tueell);
- partecipazione, quale legale rappresentante dell'ente, alle assemblee dei soci delle società partecipate dal Comune;

La struttura organizzativa attuale del Comune di Sanremo in generale e del Servizio Controllo Partecipate in particolare appare del tutto insufficiente a consentire, in contesti come quello del Comune di Sanremo, un adeguato controllo e presidio delle società partecipate. Non si dispone all'interno dell'ente di un'adeguata struttura di analisi, indirizzo e controllo giuridico-amministrativo-contabile delle società e di efficace coordinamento dell'attività delle stesse.

Nella Relazione succitata è stata quindi prospettata l'ipotesi di creazione di una Holding Pura quale strumento:

- per attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) consentendo l'organizzazione del portafoglio di partecipazioni societarie e la definizione per ciascuna di esse del ruolo strategico in relazione anche alla rilevanza socio-politica delle rispettive attività al fine di mettere in condizione l'ente locale di prendere le decisioni che gli competono (attribuire a ciascuna società la propria mission socio-politica)¹;
- per organizzare le partecipate comunali in modo efficiente, efficace ed economico ingenerando anche sinergie interne;

¹.(vedi "Documento Costituzione della Holding " maggio 2010 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili".

- per supportare l'ente locale nella definizione degli indirizzi strategici della gestione delle società da esso partecipate e nell'attuazione del relativo controllo attraverso un approccio manageriale all'amministrazione delle partecipazioni societarie comunali e quindi costante supporto professionale e qualificato all'ente;
- per supportare l'ente locale nell'attività di controllo delle società e nell'esercizio dei poteri di socio risultando più efficace in quanto esprime un intervento (di indirizzo e controllo) unitario e coordinato, diversamente dall'ente locale, il quale nelle sue molteplici articolazioni si esprime in modo frammentato, a causa delle diverse competenze istituzionali attribuite ai propri organi e agisce con tempi e comportamenti dettati da regole imperative non derogabili, finalizzate all'esercizio di funzioni pubblicistiche;
- per redigere il bilancio consolidato delle partecipate sulla base di regole stabilite per disposizioni di legge potendo disporre dei bilanci delle partecipanti redatti con gli stessi criteri e supportare l'ente nella predisposizione del bilancio consolidato di gruppo previsto dalla normativa pubblicistica nonché in tutte le elaborazioni ed analisi che consentano di esercitare il controllo contabile e di monitorare l'impatto sul bilancio dell'ente dei risultati delle società;
- per realizzare benefici fiscali in termini di consolidato fiscale e benefici sul bilancio dell'Ente consentendo in sede di consolidamento la compensazione di risultati positivi e negativi di gestione, riducendo pertanto l'impatto sul bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del nuovo testo unico in materia di società pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016). Come precedentemente evidenziato infatti la suddetta norma che prevede l'accantonamento sul bilancio comunale del fondo perdite, per le società che redigono il bilancio consolidato viene applicata su quest'ultimo;- per coadiuvare l'ente anche nei controlli di carattere giuridico-amministrativo attraverso strumenti quali²:
 - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività delle società alle norme di materia di concorrenza e applicazione del codice degli appalti e/o comunque di misure atte a garantire la trasparenza e la concorrenza nella scelta dei contraenti;
 - adozione di codici di condotta comuni a tutte le società aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

² (vedi " *Holding comunali aspetti organizzativi del sistema di governance delle società partecipate dagli enti locali alla luce del nuovo testo unico in materia di società partecipate*" di Camporesi-Pezzi che riporta tra l'altro l'esempio di Ravenna Holding - holding pura).

- adozione e controllo circa l'attuazione di misure di indirizzo univoche nella gestione del personale, nell'attribuzione degli incarichi consulenziali, nella definizione della misura dei compensi degli amministratori, nelle procedure di scelta delle figure apicali (direttore generale e dirigenti) e dei relativi compensi;
- centralizzazione nella holding anche di consulenze, con evidenti risparmi complessivi, su tematiche di interesse generale quali adeguamenti normativi agli Statuti (vedi ad esempio quelle richieste dal D.Lgs. n. 175/2016), predisposizione modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 a supporto delle società figlie e ai processi di gestione del rischio anticorruzione compresa l'attività di supporto all'Ente circa la verifica dell'attuazione dei piani suddetti;
- l'attività di verifica annuale delle proprie società partecipate richiesta dal nuovo TU (D.Lgs. n. 175/2016);
- supporto all'Ente nell'attività di coordinamento per un'applicazione coerente e coordinata delle norme e delle determinazioni ANAC.

Il disegno complessivo prevede di individuare il perimetro della Holding alle società partecipate dall'Ente secondo le seguenti linee guida:

- mantenere fuori dal perimetro della holding Casino S.p.A. in relazione alla specificità dell'attività svolta, in relazione ai termini della concessione ministeriale esercitata in nome e per conto del Comune nonché in relazione ai rapporti disciplinati dalla Convenzione che prevedono uno stretto rapporto di coordinamento da parte del Comune, che si ritiene non sia delegabile a terzi;
- mantenere fuori dal perimetro della holding le società per le quali è stata decisa la messa in liquidazione o la dismissione per le quali l'iter continuerà ad essere seguito direttamente dal Comune;
- l'operazione di riorganizzazione è improntata anche all'esigenza di razionalizzazione e di separazione all'interno del gruppo delle società market oriented rispetto alle società in house providing, come peraltro indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 al punto 7.4. della Parte Generale (pag. 33) approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016;
- il passaggio della proprietà di alcune quote societarie dovrà essere destinata a produrre effetti benefici sul bilancio dell'Ente o a creare sinergie tra le società al fine di consentire economie complessive.

AMAIE S.P.A. / RIVIERACQUA S.C.P.A.

Amaie S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Sanremo, che opera nel settore idrico ed energetico, provvede alla produzione e distribuzione dell'acqua su un comprensorio costituito dai comuni di Sanremo e parte dei comuni di Taggia e Ospedaletti, nonché dell'energia elettrica su circa il 50% del territorio del Comune di Sanremo.

Il Comune di Sanremo, con atto rep. n. 5692 del 18.10.2001, modificato con atto rep. n. 5780 del 18.3.2002, ha affidato alla Società la gestione dei seguenti servizi:

- a) distribuzione e vendita dell'energia elettrica, per quanto di competenza del Comune;
- b) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;
- c) esercizio, manutenzione ordinaria, rinnovo, trasformazione e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica.

Il Comune di Sanremo, con atto rep. n. 6094 del 24.11.2003, ha concesso alla Società il diritto all'utilizzo dei beni dell'acquedotto costituiti dall'insieme della rete, impianti e accessori per l'erogazione del servizio idrico.

In ordine alla gestione del Servizio Idrico Integrato, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico della Provincia di Imperia, con delibera n. 21 del 26.9.2012, ha disposto la conferma della scelta operata nel 2011 per la forma di gestione dell'affidamento "in house" del S.I.I., stabilendo che tutti i Comuni facenti parte dell'ambito costituiscano una società consortile a cui dovranno partecipare anche Amaie S.p.A. e Secom S.p.A., società a totale capitale e controllo pubblico, o la società risultante dalla fusione di esse. In data 8.11.2012 è stata quindi costituita, secondo lo statuto in precedenza approvato dall'Autorità stessa, la società Rivieracqua S.c.p.A.. Amaie S.p.A. ha acquisito una partecipazione importante in tale Società in rappresentanza del Comune di Sanremo che, attualmente, è del 40,50%.

Successivamente, l'Autorità, preso atto della costituzione della società, con delibera n. 29 del 13.11.2012, ha disposto di approvare il testo definitivo della convenzione di gestione e di affidare a Rivieracqua il S.I.I. per anni trenta alle condizioni della convenzione stessa.

Con deliberazione G.C. n. 28 del 19.2.2016, sono stati formulati ad Amaie S.p.A. indirizzi ai fini della predisposizione di uno studio in ordine alla fattibilità dell'operazione di integrazione societaria tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., tenuto conto di quanto stabilito nella deliberazione dell'Assemblea dell'AATO n. 29 del 13.11.2012.

Con deliberazione G.C. n. 48 del 24.3.2016, in ottemperanza alle previsioni della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 3.3.2016, si è stabilito di trasferire dal 1.5.2016 a Rivieracqua S.c.p.A. la gestione del servizio di fognatura e depurazione già svolto dal Comune.

Con deliberazione C.C. n. 68 del 22.12.2016, l'Amministrazione Comunale, preso atto della relazione degli uffici circa le modalità di integrazione di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A. e il possibile assetto organizzativo delle società partecipate del Comune di Sanremo a seguito della trasformazione di Amaie S.p.A. in holding, ha impartito direttive ad Amaie S.p.A. al fine di:

- procedere all'adozione di tutti gli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.;

- elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici (previa verifica del mantenimento o meno della gestione della Illuminazione Pubblica), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, la cui deliberazione dovrà seguire l'iter rafforzato di controllo previsto dall'art. 5 del T.U. sulle società pubbliche, procedendo successivamente alla ricerca di un partner secondo le modalità definite dall'art. 17 dello stesso T.U., e dando atto che nelle more si procederà alle modifiche statutarie tali da garantire la separazione funzionale tra il ramo vendita e il ramo distribuzione;

rinviano la riorganizzazione delle società partecipate dell'Ente, mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in holding pura, a successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale una volta effettuate tutte le verifiche circa la sostenibilità economica dell'operazione, nonché le altre verifiche di carattere normativo ed elaborati i documenti fondamentali della suddetta società.

Successivamente, con deliberazione n. 88 del 20.12.2017, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle numerose problematiche finanziarie che hanno interessato Rivieracqua S.c.p.A. nel corso dell'ultima parte del 2017, nel confermare la volontà e l'interesse del Comune di Sanremo e quindi l'interesse di Amaie S.p.A., al completamento entro il 30.06.2018 del percorso di conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A., ne ha subordinato il perfezionamento all'esito:

- a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla società per la gestione del SII e non coperte dai proventi tariffari dal 2018 in avanti per tutto il periodo transitorio, necessario al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione di Rivieracqua S.c.p.A.;

b) della definizione delle modalità di copertura delle perdite 2017 prima della modifica delle quote societarie per effetto del conferimento e quindi secondo le attuali quote di partecipazione societaria;

c) dell'istanza di fallimento pendente;

d) delle verifiche presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell'operazione onde evitare responsabilità connesse al conferimento del ramo idrico di Amaie, attualmente in pareggio, in una società che presenta la situazione finanziaria precaria come sopra descritta, con le conseguenze negative in termini economico-patrimoniale sul bilancio dell'Ente.

Con deliberazione n. 16 del 22.3.2018, il Consiglio Provinciale ha, tra l'altro, deliberato di prorogare dal 31.12.2017 al 30.6.2018 il termine di aggregazione gestionale delle diverse società in Rivieracqua S.c.p.A., fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti da adottare a seguito di nuove circostanze di carattere straordinario ed eccezionale.

Nell'Assemblea dei soci del 11.4.2018 si era, pertanto, deliberato di prendere atto e approvare le linee di indirizzo proposte dalla Società, come integrate dagli indirizzi impartiti dal Comune di Sanremo ad Amaie S.p.A., dando mandato al C.d.A. di procedere in tal senso.

In data 5.7.2018, il Presidente del C.d.A. aveva depositato presso il Tribunale di Imperia, sezione prefallimentare, istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 160 del R.D. n. 267/1942). Il termine per la presentazione del Piano concordatario era stato fissato al 5.2.2019.

Alla luce di quanto sopra, nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale era stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., era stata confermata la necessità di proseguire la procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., avendo tali società, quale oggetto, le attività consentite all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.), alla luce delle disposizioni regionali e dell'Autorità d'Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato.

Con deliberazione C.C. n. 67 del 5.9.2019: 1) si è preso atto delle Linee guida aggiornate inerenti la nuova proposta concordataria, trasmesse da Rivieracqua il 4.9.2019, agli atti con prot. n. 77383 del 4.9.2019, che prevedono l'integrazione con i gestori cessati e che il Comune di Sanremo deterrà nel Capitale sociale di Rivieracqua, per il tramite di Amaie, all'omologa del

concordato, con l'aggregazione di tutti i soggetti coinvolti nell'integrazione, una partecipazione azionaria pari al 45,25% (€ 12.366.800), oltre a Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP2) per un valore nominale di € 4.909.000 (importo eventualmente da aggiornare sulla base dei "valori di rimborso" all'atto dell'Apporto), SFP sui quali viene riconosciuto un rendimento annuo per i primi tre anni successivi all'emissione pari al 2,5% e per gli anni successivi pari al 0,75%, e per i quali è prevista la convertibilità in azioni in qualunque momento; 2) si è preso atto della documentazione trasmessa da Amaie inerente il conferimento del ramo idrico di Amaie in Rivieracqua, agli atti con prot. n. 37426 del 29.4.2019 (perizia di stima del ramo aziendale), con prot. n. 37494 del 30.4.2019 (stima delle immobilizzazioni materiali afferenti il ramo idrico) e con prot. n. 75667 del 30.8.2019 (elenco del personale da trasferire), che identifica il perimetro di conferimento; 3) si è dato indirizzo ad Amaie di procedere al conferimento del proprio ramo idrico in Rivieracqua che avverrà una volta ottenuta l'omologa della proposta concordataria da parte del Tribunale di Imperia; 4) è stata approvata la trasformazione di Rivieracqua in Società per Azioni all'omologa del concordato; 5) sono stati approvati la bozza del nuovo Statuto ed i Regolamenti relativi agli Strumenti Finanziari Partecipativi SFP1 e SFP2, regolamenti che saranno allegati al nuovo Statuto, trasmessi da Rivieracqua con nota agli atti con prot. n. 77383 del 4.9.2019, documenti che diventeranno efficaci dopo l'omologa del concordato, secondo l'iter previsto nel Piano concordatario, dando atto che la Convenzione ex art. 30 T.U.EE.LL. per l'esercizio del Controllo Analogo attualmente vigente dovrà considerarsi, a quella data, integralmente superata a fortiori nelle parti in contrasto con il nuovo Statuto e che, pertanto, entro la data dell'omologa, dovrà essere sottoposta all'approvazione consiliare il testo di una nuova Convenzione ex art. 30 T.U.EE.LL. coordinata e coerente con il nuovo Statuto; 6) si è dato della necessità che sia stipulato tra Amaie e Rivieracqua, prima dell'omologa del concordato, un contratto di locazione dell'immobile sito in via Armea 96, la cui efficacia sarà subordinata all'omologa del concordato e al conferimento del ramo idrico di Amaie, alle condizioni previste nelle linee guida, anche al fine di garantire ai dipendenti di Amaie che saranno trasferiti in Rivieracqua l'attuale sede di lavoro in Sanremo; 7) si è preso atto della documentazione trasmessa da Amaie inerente la sostenibilità del proprio ramo elettrico, con nota agli atti con prot. n. 75659 del 30.8.2019, nonché del parere del Collegio Sindacale della società; 8) si è dato indirizzo ad Amaie, al fine di assicurare la continuità del ramo elettrico, sulla base di quanto comunicato dalla stessa società con nota agli atti con prot. n. 75806 del 30.8.2019, in riferimento al progetto AMADEA relativo all'ipotesi di aggregazione del ramo elettrico con altra azienda a maggioranza pubblica di distribuzione, affinché: a) sviluppi le sinergie/aggregazioni organizzative temporanee meglio viste, anche al fine di verificare la fattibilità dell'operazione di acquisto delle reti ENEL; b) sottoponga a questo Ente entro 12 mesi un progetto definitivo, corredato da un'analisi dell'evoluzione del mercato volta a valutare anche le soluzioni possibili con ulteriori partner nel rispetto della normativa vigente; c) provveda ad un resoconto trimestrale dello stato dell'arte; rinviando a successivo atto consiliare ogni determinazione definitiva sull'assetto societario, anche alla luce dell'esito della procedura concordataria di Rivieracqua attualmente in corso.

Nell'Assemblea di Amaie del 10.9.2019, il socio Comune ha formulato alla Società gli indirizzi sopra descritti.

Nella Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019, alla presenza del Commissario ad acta per il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Imperiese, è stato deliberato di approvare all'unanimità il seguente documento: "LA CONFERENZA DEI SINDACI, Preso atto della situazione così come rappresentata ed approfondita, in tutti i suoi molteplici profili, alla presenza del Commissario ad acta nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 5372 del 16.09.2019; Condividendo le problematiche esistenti e non risolte che hanno determinato le attuali condizioni di dissesto economico finanziario della società Rivieracqua, individuata come gestore in house del servizio idrico integrato dell'ATO Ovest Imperiese, che hanno condotto la stessa ad adire il Tribunale per richiedere una procedura concordataria, in relazione alla cui ammissione, dopo ben oltre un anno e mezzo di rinvii funzionali alla definizione del piano in oggetto, avendo la stessa depositato un piano asseverato in corso di revisione per accogliere alcune osservazioni del giudice e garantire nel contempo la prosecuzione del servizio, il Tribunale, a seguito di istanza di fallimento presentata da parte di AMAT, ha fissato l'udienza prefallimentare in data 20.12.2019; Tenuto conto della necessaria discontinuità da imprimere al percorso avviato nel 2012 che prevedeva la confluenza di tutti i Comuni nel capitale societario della Società, in coerenza con il modello gestionale in house providing, con connesso conferimento dei beni, impianti ed infrastrutture funzionali alla gestione del servizio, nonché il subentro delle gestioni delle società pubbliche esistenti Amaie e Secom, attraverso il conferimento dei rispettivi rami d'azienda, già deliberato dai Comuni conferenti e subordinato all'omologa del concordato da parte del Tribunale adito; Accolta con favore la scelta della nomina commissariale, anche nell'ottica di indirizzare e supportare i Sindaci nelle scelte che dovranno garantire l'attuazione di un piano d'ambito che dovrà essere aggiornato tenendo conto degli investimenti da realizzare e dell'assetto organizzativo e gestionale necessario per soddisfare le esigenze del territorio; che sia sostenibile economicamente e finanziariamente, anche facendo leva sull'approvazione di una tariffa unica d'ambito; Valutando l'opportunità di modificare il modello societario in house originariamente prescelto e di ricorrere ad un modello diverso che garantisca l'apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia in termini di realizzazione degli investimenti del piano d'ambito, efficientamento del servizio, efficacia ed economicità gestionale e trasparenza dell'azione; Ritenendo che la scelta di un modello gestionale diverso non possa prescindere dal completamento dell'ingresso dei Comuni nella compagine pubblica; dal conferimento degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla gestione del servizio; dal perfezionamento delle convenzioni ancora mancanti e di ogni ulteriore atto sotteso al perfezionamento dell'assetto organizzativo di parte pubblica, comunque propedeutico ad ogni diversa scelta in termini di modello gestionale; **DEMANDA AL COMMISSARIO** di coordinare l'intero procedimento volto a garantire la realizzazione di quanto sopra indicato, tenendo conto dei su citati indirizzi e di quelli che nel corso del procedimento saranno forniti dalla Conferenza dei Sindaci, fatta salva l'approvazione del percorso finale individuato da parte dei Consigli comunali competenti.

Alla luce di quanto sopra, è stata confermata, pertanto, la necessità di proseguire la procedura di aggregazione in corso tra Amaie e Rivieracqua, che porterà al conferimento del ramo idrico di Amaie in quest'ultima Società, avendo le società in questione quale oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.), alla luce delle disposizioni regionali e dell'Autorità d'Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato e tenuto conto del documento approvato nella Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019.

Con deliberazione C.C. n. 84 del 12.11.2019: 1) si è dato indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere alla vendita del ramo d'azienda organizzato per la vendita dell'energia elettrica in maggior tutela, denominato "SANREMOLUCE", alle condizioni precisate in narrativa, al soggetto come sopra individuato Iren Mercato S.p.A. di Genova, che ha offerto la somma di € 6.255.119,59, all'esito della procedura ad evidenza pubblica effettuata da Amaie S.p.A., sulla base delle considerazioni e delle verifiche effettuate con il supporto dell'advisor, riportate nella nota n. 6511/2019, agli atti con prot. n. 93945 del 30.10.2019, come integrata con note n. 6650/2019, agli atti con prot. n. 95551 del 6.11.2019 e n. 6654/2019, agli atti con prot. n. 95567 del 6.11.2019, tutte conservate agli atti d'ufficio; 2) si è dato indirizzo al rappresentante del Comune di esprimersi favorevolmente rispetto alla cessione del ramo d'azienda di che trattasi nell'Assemblea ordinaria che sarà convocata entro il 15.11.2019, competente in ordine alla cessione di rami d'azienda ex art. 13, comma 5, lettera i), dello Statuto di Amaie S.p.A.; 3) si è dato indirizzo ad Amaie S.p.A. di sospendere la procedura di aggregazione societaria in corso con Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (DEA S.p.A.), ferme restando le sinergie organizzative e gestionali meglio viste con la suddetta società come sopra precisato da Amaie S.p.A. nella nota n. 6761/2019, considerate comunque propedeutiche e necessarie per la procedura di ricerca di un partner industriale sul ramo elettrico, e di procedere alla ricerca di un partner industriale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica mediante gara ad evidenza pubblica.

Nell'Assemblea di Amaie del 15.11.2019, il socio Comune ha formulato alla Società gli indirizzi sopra descritti.

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019 è stata confermata la necessità di proseguire la procedura di aggregazione in corso tra Amaie e Rivieracqua, al fine di giungere al conferimento del ramo idrico di Amaie in quest'ultima Società, avendo le società in questione quale oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.S.P.), alla luce delle disposizioni regionali e dell'Autorità d'Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato e tenuto conto del documento approvato nella Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019.

Successivamente, con deliberazione C.C. n. 18 del 22.5.2020, sono stati approvati all'unanimità i seguenti n. 2 Ordini del Giorno:

1) l'impegno del Sindaco e dell'Amministrazione a formalizzare il trasferimento della sede legale a Sanremo presso l'attuale sede di Amaie contestualmente all'ufficializzazione dell'affitto di ramo d'azienda da Amaie a Rivieraacqua, prevedendo che la sede centrale di Rivieraacqua debba centralizzare la governance delle fonti di captazione, gli impianti di rete, il controllo delle emissioni e rilasci in ambiente e tutto ciò che è collegato al territorio e garantisca un indotto di lavoro professionale che sia altresì collegato al territorio della provincia di Imperia;

2) l'impegno del Sindaco, anche in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci, a seguire da vicino l'evoluzione della situazione in atto, a partecipare ad ogni passaggio del procedimento, a contribuire a consolidare il percorso che condurrà al già deliberato conferimento di Amaie in Rivieraacqua, adeguandone le modalità e la tempistica al mutato scenario di riferimento, sempre garantendo la tutela di Amaie e preservando le garanzie che consentano di non esporla a qualsiasi tipologia di rischio che da ciò derivasse, nell'interesse del Comune, di Amaie e dell'economia cittadina, dei dipendenti nella stessa impiegati, ribadendo quanto già espresso nella delibera C.C. n. 67/2019 sulla necessità che venga stipulato un contratto di locazione sull'immobile di Valle Armea in modo da garantire ai dipendenti che saranno trasferiti in Rivieraacqua l'attuale sede di lavoro in Sanremo.

Con deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, vista la nota di Amaie del 15.6.2020, è stata approvata la bozza del contratto di affitto da stipularsi tra Amaie, Rivieraacqua e il Comune, autorizzando il Sindaco o suo delegato ad esprimersi favorevolmente nell'Assemblea di Amaie ai sensi dello Statuto sociale, dando atto che, completato il conferimento in favore di Rivieraacqua del ramo idrico di Amaie e di tutti i beni, diritti, obbligazioni, e risorse umane ad esso afferenti, sarà formalizzato in via definitiva il processo di sostituzione di Rivieraacqua ad Amaie nella gestione del servizio idrico.

In data 12.8.2020 Rivieraacqua ha trasmesso a questo Comune il Piano concordatario depositato in Tribunale il 30.6.2020, che ha previsto in capo al Commissario ad acta la redazione del nuovo Piano d'Ambito e l'indizione di una gara c.d. "a doppio oggetto" al fine di individuare il socio privato di Rivieraacqua. Se tali condizioni si avvereranno, la Società dovrebbe raggiungere un risultato economico positivo a partire dall'esercizio 2021.

Con provvedimento del 3.8.2020, Il Tribunale di Imperia ha chiesto alla Società di fornire entro il 10.10.2020 chiarimenti riguardo:

- a) la scelta dello strumento giuridico dell'affitto al fine di acquisire temporaneamente la gestione del Ramo Idrico di AMAIE e del complesso aziendale di SECOM;
- b) le motivazioni poste alla base del giudizio di ragionevolezza in ordine all'ammontare dell'Aumento di Capitale e all'indebitamento che potrà essere contratto da Rivieracqua post aumento di Capitale che è stato formulato dall'Attestatore in relazione al Piano di Concordato;
- c) l'individuazione del soggetto (Tribunale di Imperia ovvero Commissario ad acta) che predisporrà la gara per l'individuazione del socio privato.

Il Tribunale ha, altresì, richiesto, entro il 10.10.2020, specificazioni in ordine alla tempistica e alle modalità attuative di aggiornamento e approvazione del c.d. Piano d'Ambito, ritenendo necessaria un'interlocuzione con il Commissario ad acta. la Società ha trasmesso al Tribunale i chiarimenti richiesti entro il suddetto termine.

Alla luce di quanto sopra, nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020 è stata confermata la necessità di proseguire la procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., al fine di giungere al conferimento del ramo idrico di Amaie in quest'ultima Società, avendo le società in questione quale oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P. (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.S.P.), alla luce delle disposizioni regionali e dell'Autorità d'Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sin qui delineato, nei tempi e con le modalità che saranno definite nell'ambito della procedura concordataria di Rivieracqua.

Il Tribunale di Imperia con provvedimento depositato in cancelleria il 23.12.2020 ha disposto l'ammissione di Rivieracqua alla procedura concordataria e, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, è stato stipulato il contratto di affitto del ramo di azienda idrico di Amaie S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A., con effetto dal 31.12.2020, al fine di procedere nel percorso di integrazione del suddetto ramo idrico nel gestore unico, che sarà, pertanto, adeguato alle condizioni di contorno profondamente mutate e ancora in corso di definizione, al fine di addivenire nel più breve tempo possibile alla effettiva integrazione del servizio idrico integrato a livello provinciale.

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Il Comune deteneva al 31.12.2020, per il tramite di Amaie S.p.A., il 66,13% di Amaie Energia e Servizi S.r.l..

La Società svolgeva fino al 2015 esclusivamente le seguenti attività: produzione di energia elettrica (centralina idroelettrica) e gestione del Mercato dei Fiori di Sanremo, gestione affidata dal Comune di Sanremo, con atto rep. n. 7423 del 15.2.2013 e successive modifiche e integrazioni. All'inizio del 2016 è stato affidato "in house" alla Società il servizio di igiene urbana del Comune di Sanremo.

Con deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017, è stato deliberato l'aumento di capitale per consentire l'ingresso nella compagine societaria di altri comuni interessati ad affidare in house la gestione del servizio di igiene urbana.

Con nota in data 20.8.2019, Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha fatto pervenire ad Area 24 S.p.A. in liquidazione una proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24, escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti.

Il Comune, con deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019, ha preso atto della proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24, escluse le aree e gli immobili nel Comune di Ospedaletti, trasmessa da Amaie Energia e Servizi al Comune di Sanremo, formulando indirizzo ad Amaie S.p.A. ad esprimere parere favorevole nell'Assemblea di Amaie Energia e Servizi alla formulazione della proposta irrevocabile di acquisto ad Area 24.

Nell'Assemblea ordinaria di Amaie Energia e Servizi S.r.l. del 10.9.2019, i soci hanno, pertanto, preso atto della proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A., escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti. In data 20.12.2019, la sopracitata proposta è stata trasmessa da Amaie Energia e Servizi ad Area 24 (e p.c. a questo Ente).

Nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, si è ritenuto di mantenere la partecipazione in questione, senza razionalizzazioni.

Con deliberazione C.C. n. 27 del 9.6.2020, è stato deliberato l'aumento di capitale al fine di permettere l'ingresso nella compagine sociale di FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, nonché del Comune di Sanremo. Inoltre è stato riservato un ulteriore aumento di capitale a favore di Amaie S.p.A. mediante conferimento di beni immobili e sono stati approvati il nuovo testo dello Statuto sociale e della Convenzione ex art. 30 TUEELL per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

In data 8.8.2020, Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha stipulato con Area 24 S.p.A. in liquidazione l'atto di acquisto del tratto di pista ciclopedonale ricadente nei Comuni da Taggia a San Lorenzo al Mare.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, con deliberazione G.C. n. 239 del 30.10.2020, ad oggetto "DETERMINAZIONI AFFERENTI AL BACINO SANREMESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ALLA RELATIVA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO", considerato che con DCP 22 Marzo 2018, n. 7, la Provincia di Imperia ha approvato la versione definitiva del *Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti*, nel quale è stato individuato, tra gli altri, il bacino Sanremese composto da 14 Comuni (capofila Comune di Sanremo), considerato che la Provincia di Imperia, con propria nota del 22 Giugno 2018, ha espresso tra l'altro che *l'individuazione specifica, nel piano d'area, dei Comuni Capofila per ogni bacino di affidamento, sia transitori che definitivi, palesa ed evidenzia la volontà della Provincia di trasferire ad ognuno di loro il compito di progettare, affidare ed organizzare i servizi di igiene ambientale sul proprio territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino*, considerato che il bacino stesso può essere riconosciuto quale zonizzazione omogenea e come territorio all'interno del quale si può anche operare in via definitiva mediante affidamenti del servizio pubblico afferente alla raccolta, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle infrastrutture, allo smaltimento dei rifiuti urbani, si è approvato di chiedere alla Provincia di riprogettare nel senso del suo allargamento lo stesso bacino definitivo del Sanremese, aggregando allo stesso ulteriori 8 Comuni del Bacino Imperiese che hanno manifestato l'intenzione di passare al costituendo bacino sanremese, promuovendo, sia nell'attuale bacino, sia in quello eventualmente allargato, l'affidamento del servizio pubblico afferente alla raccolta, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle infrastrutture, allo smaltimento dei rifiuti urbani secondo la formula del in house providing ex art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, ad Amaie Energia e Servizi S.r.l..

Per quanto concerne la gestione del Mercato dei Fiori comunale, nelle more della stipula del contratto di servizio tra il Comune di Sanremo e Amaie Energia e Servizi S.r.l. della durata di 33 anni dal 1.11.2020 al 31.10.2053, con deliberazione G.C. n. 27 del 18.2.2020 è stata affidata la gestione alla suddetta società del Mercato dei Fiori, comprensivo del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.10.2020, delibera poi integrata con deliberazione G.C. n. 238 del 30.10.2020 che ha prorogato l'affidamento al 31.10.2021 stabilendo che il contratto di servizio pluriennale andrà stipulato entro il 30.6.2021.

Nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, si è ritenuto di mantenere la partecipazione in questione, senza razionalizzazioni

CASINO S.P.A.

Il Comune di Sanremo detiene attualmente in Casino S.p.A. una partecipazione pari al 100%, avendo acquisito la risibile parte di Capitale sociale già di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Imperia.

Il Comune, autorizzato ad esercitare giochi d'azzardo dal Ministero dell'Interno in forza del R.D.L. 22.12.1927, n. 2448, ha conferito alla Società l'esercizio di tale attività con atto rep. n. 5732 del 29.11.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020 di approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del T.U.S.P., è stato confermato il mantenimento di Casinò S.p.A, senza interventi di razionalizzazione, come previsto dall'art. 26, comma 12-sexies, del T.U.S.P.

Nel 2020 la società ha risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto, con conseguenti pesanti riflessi anche sul bilancio comunale. La situazione è, pertanto, oggetto di costante monitoraggio anche mediante l'attivazione di iniziative comuni alle altre case da gioco e agli enti pubblici interessati nei confronti del governo.

Nel corso del 2016 il Comune di Sanremo ha provveduto, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 147-quater del T.U.EE.LL., introdotto dalla legge n. 213/2012, e in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 19.2.2015, ad attivare le modalità di controllo sulle società di che trattasi.

La sopra citata normativa richiede di individuare il sistema informativo ritenuto maggiormente idoneo a rilevare:

- i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società;
- la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società;
- la gestione dei contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Con provvedimento G.C. n. 228/2016 si è provveduto ad attivare un sistema informativo per l'esercizio del controllo sulle società partecipate come previsto dall'art. 147-*quater*, comma 2, del T.U.EE.LL., definendo, altresì, per il triennio 2016-2018, gli obiettivi gestionali per le società partecipate in attività controllate dall'Ente, vale a dire Casinò S.p.A., Amaie S.p.A. ed Amaie Energia e Servizi S.r.l., deliberando in attuazione di quanto sopra:

- di definire sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulle società partecipate dal Comune di Sanremo, dando atto che il monitoraggio, per le società minoritarie, sarà dedicato ad una disamina del risultato d'esercizio annuale, riservando maggiori e ulteriori approfondimenti in caso di perdite d'esercizio specie con riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;
- di dare atto che per le società controllate in attività si ritiene necessario uniformare le modalità operative del controllo attraverso l'adozione di un sistema di trasmissione periodica di dati e di informazioni al fine di standardizzare il più possibile le procedure;
- di utilizzare, al fine di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle stesse, i documenti elaborati dalle società, integrati con ulteriori dati e informazioni eventualmente richiesti dalla normativa, osservando alcune caratteristiche minime come definite in narrativa, quali:
 - a) piano pluriennale degli investimenti;
 - b) budget annuale di previsione;
 - c) relazione semestrale sull'andamento gestionale, economico e finanziario con evidenziazione dell'andamento prospettico a fine esercizio;
 - d) bilancio d'esercizio.
- di stabilire, inoltre, che, relativamente al sistema informativo idoneo a rilevare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, le società controllate in attività dovranno annualmente relazionare in ordine alle disposizioni sulla riduzione e sul contenimento della spesa degli organi di governo e di controllo, sulle modalità di assunzione del personale dipendente e di conferimento degli incarichi, sui divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, nonché sugli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e di natura retributiva o indennitaria e per consulenze;

- di stabilire che per quanto concerne la gestione dei contratti di servizio e della qualità dei servizi, la raccolta delle informazioni e dei documenti relativi dovrà prevedere gli standard quantitativi e qualitativi richiesti nell'erogazione del servizio da definirsi dai singoli uffici responsabili del servizio affidato e che le informazioni relative dovranno essere raccolte dagli Uffici competenti e trasmesse dai referenti al Servizio Controllo Partecipate per l'implementazione del sistema informativo generale;
- di adottare lo schema di report semestrale che si allega da alimentare a cura del Servizio Controllo Partecipate sulla base dei dati pervenuti dalle società, da sottoporre alla Giunta Comunale e successivamente al Consiglio Comunale nell'ambito dei documenti di rendicontazione dell'Ente e nell'ambito del Piano delle Performance;
- di approvare, ai sensi dell'art. 147-quater, comma 2, del TUEELL gli obiettivi gestionali per il triennio 2016-2018 per le società partecipate in attività controllate dall'Ente, vale a dire Casinò S.p.A., Amaie S.p.A. ed Amaie Energia e Servizi S.r.l..

Il 2016 è stato, quindi, il primo anno di adozione del nuovo sistema di controllo nonché anche il primo anno in cui alle società partecipate dell'Ente sono stati attribuiti obiettivi gestionali correlati agli obiettivi comunali in un'ottica di strategia di "Gruppo".

In seguito, con deliberazione G.C. n. 222/2017, dando atto degli obiettivi annuali già fissati per le società controllate per l'anno 2017, si è provveduto ad approvare gli obiettivi annuali e pluriennali per gli anni 2018 e 2019, dando atto che tali obiettivi saranno integrati a seguito dell'approvazione della deliberazione di indirizzi in materia di personale e di incarichi professionali e di consulenza da sottoporre al Consiglio Comunale, nonché in seguito all'approvazione dei documenti programmatici dell'Ente per il triennio 2018-2020.

Con deliberazione n. 91/2018, il Consiglio Comunale ha approvato, per il triennio 2019-2021, come anche previsto nella precedente deliberazione G.C. n. 222/2017, gli indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza da parte delle società, compresi nelle spese di funzionamento delle stesse, la ricognizione degli obiettivi ex art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 per l'anno 2018, nonché la definizione degli obiettivi stessi delle società per il triennio 2019-2021, come di seguito meglio specificato.

Con il provvedimento sopra citato si è, infatti, deliberato di:

- 1) prendere atto della Relazione sulla ricognizione degli incarichi esterni e delle consulenze, affidati dalle società controllate e partecipate dal Comune di Sanremo nel triennio 2015-2017, effettuata dal Servizio Controllo Partecipazioni del Settore Finanze nell'ambito della definizione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società;
- 2) definire con il presente provvedimento, in ottemperanza all'art. 19 del Testo Unico delle Società pubbliche, gli obiettivi di contenimento delle spese complessive di funzionamento, comprese le spese per il personale, come meglio specificati nei punti successivi, per il triennio 2019-2021, delle società controllate direttamente o indirettamente dal Comune quali:
 - Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A.;
 - Amaie Energia e Servizi S.r.l., nella quale, pur detenendo indirettamente il Comune di Sanremo il 99,10% del Capitale sociale, il controllo analogo è esercitato in maniera congiunta con gli altri comuni soci, per cui gli obiettivi definiti con il presente provvedimento dovranno formare oggetto di condivisione nell'Assemblea dei soci;

mentre non si è ritenuto necessario definire obiettivi per le seguenti società in quanto:

- per Area 24 S.p.A. nell'Assemblea straordinaria del 29.6.2018 è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società e, pertanto, la gestione della stessa è attualmente affidata ai liquidatori secondo le modalità stabilite dalla procedura liquidatoria;
- Rivieracqua S.c.p.A., in data 5.7.2018, ha presentato istanza di concordato in bianco e, pertanto, tutte le spese sostenute in questa fase e nella fase successiva concordataria o di ristrutturazione del debito saranno deliberate dagli organi preposti alla procedura concordataria e saranno sottoposte al vaglio del Tribunale;

- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una partecipazione azionaria di minoranza, si è ritenuto di non definire obiettivi vista la nota agli atti con prot. n. 42001 del 4.6.2018, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ordine al monitoraggio dei piani di revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, ha rilevato che il mantenimento della partecipazione in S.P.U. S.p.A. si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, nonché in considerazione di quanto avvenuto nell'Assemblea ordinaria del 26.7.2018, nella quale, considerato che il Presidente dell'Assemblea, a seguito del dibattito in corso dove, tra l'altro, i soci hanno fatto osservare che il ruolo di coordinamento spetta all'Amministrazione Provinciale di Imperia, ha fatto presente che sarà necessario affidare un incarico per approfondire gli aspetti tecnici delle questioni legate all'ipotesi di trasformazione della Società in Fondazione o altra veste giuridica, si è deliberato all'unanimità di proseguire nel sostegno al Polo Universitario e di conferire mandato all'organo amministrativo per approfondire lo studio circa l'eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall'attuale;
 - per Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una partecipazione azionaria di minoranza, si è ritenuto di prendere atto degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza Amministrazione Provinciale di Imperia;
- 3) prendere atto della deliberazione dell'Amministrazione Provinciale di Imperia C.P. n. 22/2017 che ha stabilito, con riferimento a Riviera Trasporti S.p.A., di approvare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, in breve sotto riportati:
- a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale riduzione delle figure di vertice;
 - b) riduzione delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione ad ogni titolo;
 - c) riduzione graduale del numero delle partecipazioni societarie attraverso processi di integrazione e fusione, in presenza di attività analoghe o similari, ove in possesso della maggioranza in assemblea;
 - d) per le società ritenute non strategiche, né indispensabili per le attività sociali, cessione della quota posseduta agli altri soci o a terzi;

e) per le spese di personale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, contenimento secondo i criteri e gli indirizzi impartiti con deliberazione C.P. n. 77/2014 e, per l'anno 2017, divieto di superamento del fondo di salario accessorio del 2016;

e che, inoltre, ha dato atto che il Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F., per il periodo 2016/2018, prevede specifici obiettivi di contenimento dei costi, anche di personale, e misure straordinarie di razionalizzazione ed efficientamento finalizzati al riequilibrio economico finanziario dell'azienda.

- 4) definire, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi in ordine al conferimento degli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza da parte delle società, compresi nelle spese di funzionamento delle stesse:
- a) richiamare l'attenzione delle società al rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia nonché alle linee guida, deliberazioni e FAQ ANAC sull'argomento, in particolare con riferimento alla distinzione tra consulenze e prestazioni di servizi;
 - b) stabilire che le società provvedano a distinguere sui propri siti web, all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di consulenza, nell'ambito dei quali sussiste margine di discrezionalità delle società, e gli incarichi professionali, specificando, nell'ambito di questi, gli incarichi che sono legati a specifici obblighi normativi (in materia di sicurezza, di normativa sulla privacy, di anticorruzione, etc.), alla normale gestione (tenuta contabilità, paghe, etc.), alla difesa in giudizio o che sono connessi alla progettazione o alla direzione lavori, attenendosi alla classificazione stabilita dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15.2.2005;
 - c) stabilire quale obiettivo delle società, da recepire nei relativi regolamenti, quello di procedere, anche in caso di affidamento diretto, per le consulenze e le prestazioni di servizi:
 - 1. ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare;
 - 2. a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la

necessità dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso;

3. alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli importi stabiliti nelle tabelle professionali;

5) stabilire, con riferimento alla spesa di personale, i seguenti obiettivi:

a) conferma, in ottemperanza al disposto dell'art. 19, c. 2 , dell'obiettivo di adeguamento, se non già intervenuto, dei regolamenti per il reclutamento del personale ai principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale riduzione delle figure di vertice;

c) divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;

d) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazione di servizi non aventi carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di verificarne la sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo equilibrio aziendale;

e) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici. L'eventuale distribuzione di forme di incentivazione e premi di produzione al personale, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, dovrà essere valutata ed effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi;

- 6) definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di funzionamento per il triennio 2019-2021 individuando specifici parametri di bilancio cui fare riferimento indicati in premessa ed in particolare stabilire che tali spese complessivamente considerate non siano superiori a quelle dell'anno precedente in proporzione al fatturato della società come sopra individuato, ammettendo implicitamente che a fronte di un'espansione dell'attività societaria sia possibile un incremento percentuale delle spese di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria n. 80/2017;
- 7) precisare che l'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento, come sopra stabilito, debba essere perseguito attraverso le azioni di seguito dettagliate:
 - a) contenimento delle spese generali, con particolare riferimento a quelle per incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza e per l'utilizzo di altre forme flessibili di lavoro;
 - b) contenimento delle spese di personale secondo le indicazioni e i limiti sopra dettagliati;
- 8) dare atto che gli obiettivi di contenimento della spesa sopra definiti integrano gli obiettivi gestionali già definiti in precedenti provvedimenti del Consiglio Comunale, nonché correlati all'attuazione degli obiettivi contenuti nel DUP 2018/2020 dell'Ente e riepilogati nelle tabelle allegate.

Con deliberazione G.C. n. 259 del 11.11.2019, si è stabilito di:

- confermare gli obiettivi già definiti per le società controllate per l'anno 2019 con atto C.C. n. 91/2018 e con i successivi atti C.C. n. 66/2019 e 67/2019;
- approvare gli obiettivi gestionali annuali per l'anno 2020 e pluriennali per il triennio 2020-2022;
- dare atto che gli obiettivi sopra definiti potranno essere integrati con successivi provvedimenti di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Con deliberazione G.C. n. 314 del 24.12.2020, si è stabilito di:

- confermare gli obiettivi già definiti per le società controllate per l'anno 2020 con atto G.C. n. 259 del 11.11.2019;
- approvare gli obiettivi gestionali annuali per l'anno 2021 e pluriennali per il triennio 2021-2023;
- dare atto che gli obiettivi sopra definiti potranno essere integrati con successivi provvedimenti di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Tra gli obiettivi gestionali delle suddette società rientrano, oltre agli obiettivi di carattere generale necessari per l'attuazione e l'operatività del controllo stesso e legati ai necessari flussi informativi e al rispetto della normativa sulla trasparenza ed anticorruzione, quelli correlati ai seguenti aspetti strategici per l'ente:

Amaie S.p.A.: - collaborazione con il Comune nell'attuazione dell'integrazione del servizio idrico in tutte le sue componenti;

- attuazione linee di indirizzo per il ramo elettrico;
- collaborazione con il Comune per l'individuazione di strategie di riscontro incrociato banche dati tributi comunali con banche dati bollettazione.

Amaie Energia e Servizi S.r.l.: - collaborazione con il Comune per garantire la continuità della pista ciclopedonale;

- collaborazione con il Comune per le attività necessarie a dare attuazione alla convenzione ex art 30 TUEL con Comuni vicini per la gestione in forma associata del servizio lo smaltimento, raccolta dei rifiuti solidi - progressiva estensione ad altri Comuni;

- collaborazione con il Comune per l'esame di ipotesi di incremento delle entrate comunali (vedi parcheggi, recupero evasione tari);
- individuazione delle misure volte alla riduzione e razionalizzazione della spesa comunale e ai controlli sulle entrate.

Casino S.p.A.: - collaborazione con il Comune finalizzata alla promozione turistica del territorio e delle realtà culturali.

Le risultanze del raggiungimento degli obiettivi attribuiti sono riportati nella Relazione al Rendiconto 2020.

Il **Bilancio consolidato** si inserisce e si integra con gli altri strumenti di controllo di cui sopra, rappresentando uno degli strumenti di monitoraggio delle società partecipate che si integra con il sistema informativo di controllo sopra definito per espressa disposizione di legge.

Si riporta a tal fine l'art. 147-quater del TUEELL:

“Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario

e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. “

Circa **le risultanze dei bilanci** delle singole società, nonché tutte le altre informazioni e approfondimenti relative alle stesse, nel rinviare per maggiori informazioni ed approfondimenti ai documenti di bilancio delle stesse disponibili sui siti internet delle società e al link presente sul sito del Comune di Sanremo, si riportano di seguito i principali dati contabili.

| | CASINO SPA | | | AMAIE SPA | | | AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni | 18.282.541 | 19.064.128 | 18.378.024 | 52.777.181 | 51.408.064 | 48.846.816 | 5.700.910 | 4.480.985 | 5.336.964 |
| Attivo Circolante | 8.606.564 | 9.130.539 | 4.865.771 | 20.766.708 | 22.667.857 | 25.378.031 | 5.933.957 | 6.946.802 | 17.775.365 |
| di cui Crediti | 1.432.571 | 1.422.741 | 520.181 | 18.526.933 | 16.393.259 | 16.765.859 | 3.351.112 | 3.975.577 | 4.055.979 |
| Totale Attivo | 27.149.247 | 28.349.953 | 23.322.254 | 76.662.474 | 75.934.863 | 74.356.826 | 11.645.461 | 11.456.275 | 24.179.971 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | | | | | | | | |
| Capitale sociale | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 2.008.000 | 2.009.000 | 3.009.000 |
| Utile d'esercizio | 879.703 | 2.163.769 | 170.023 | 11.081 | 1.580.670 | -1.229.854 | 330.833 | 372.783 | 134.072 |
| Patrimonio Netto | 7.228.605 | 9.392.373 | 7.362.399 | 36.015.573 | 37.346.164 | 36.051.689 | 3.412.185 | 3.789.535 | 4.923.582 |
| Debiti | 11.146.506 | 10.530.637 | 7.942.970 | 35.207.495 | 33.612.462 | 30.687.721 | 7.601.894 | 6.820.337 | 18.123.938 |
| Totale Passivo | 27.149.247 | 28.349.953 | 23.322.254 | 76.662.474 | 75.934.863 | 74.356.826 | 11.645.461 | 11.456.275 | 24.179.971 |
| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| Diff. Valore e Costi della produzione | 1.783.582 | 2.560.998 | 631.388 | 682.935 | 1.877.148 | 2.042.922 | 588.219 | 596.211 | 307.536 |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -20.810 | -4.105 | 2.694 | -887.756 | -200.100 | -655.192 | -118.148 | -62.143 | -75.992 |
| Saldo partite straordinarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile d'esercizio | 879.703 | 2.163.769 | 170.023 | 11.081 | 1.580.670 | -1.229.854 | 330.833 | 372.783 | 134.072 |

COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI DELLA CAPOGRUPPO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI FUNZIONI ANCHE IN ALTRE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

Non presenti.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, FAIR VALUE E INFORMAZIONI SU ENTITÀ E NATURA

Non sono presenti strumenti finanziari derivati né per le società, né per il Comune.

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO COMUNE DI SANREMO, CON L'INDICAZIONE PER CIASCUN COMPONENTE DEL GRUPPO:

- della denominazione, della sede e del capitale e, se trattasi di una capogruppo intermedia, delle quote possedute, direttamente o indirettamente dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo:

- **Amaie S.p.A.**, via Armea 96, Sanremo; Capitale sociale € 36.500.000; capogruppo intermedia; partecipazione diretta del Comune di Sanremo: 100% (società controllata);
- **Amaie Energia e Servizi S.r.l.**, via Armea 96, Sanremo; Capitale sociale € 3.009.000; partecipazione detenuta da Amaie S.p.A.: 66,13%; partecipazione indiretta del Comune di Sanremo: 66,13% (società controllata indirettamente);
- **Casinò S.p.A.**, corso Inglesi 18, Sanremo; Capitale sociale € 5.000.000; partecipazione diretta del Comune di Sanremo: 100% (società controllata);
- **Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione**, corso Garibaldi 1, Sanremo; Capitale sociale € 50.000; partecipazione diretta del Comune di Sanremo: 89% (società controllata);
- **Rivieracqua S.c.p.A.**, Viale Matteotti, 50, Imperia; Capitale sociale €. 187.419;

partecipazione detenuta da Amaie S.p.A.: 40,50%; partecipazione indiretta del Comune di Sanremo: 40,50% (società partecipata indirettamente);

- **Fondazione Orchestra Sinfonica**, corso Cavallotti 51, Sanremo; Capitale sociale € 31.880;
Organismo strumentale controllato dal Comune di Sanremo, ente fondatore con l'Amministrazione Provinciale di Imperia;
- **Fondazione Borea Massa**, via Borea 57, Sanremo; Capitale sociale € 7.365.333;
Organismo strumentale controllato dal Comune di Sanremo.

- *se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria:*

non risulta diversa.